

07 Feb 2020

Appalti, nella legge europea le prime risposte alle obiezioni Ue su esclusioni e subappalto

Mauro Salerno

È la legge europea il veicolo scelto dal governo per rispondere alle obiezioni mosse dall'Europa alle norme italiane sugli appalti, a partire dalla lettera di messa in mora spedita a gennaio 2019 (procedura di infrazione 2018/2273) oltre che alle diverse pronunce della Corte Ue sui subappalti. A segnalare la novità è l'agenzia di stampa Public Policy, secondo cui l'ultima bozza della legge contiene un articolo destinato a modificare il codice appalti proprio per adeguare le nostre norme alle indicazioni arrivate da Bruxelles. Il provvedimento dovrebbe arrivare sul tavolo della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri martedì prossimo.

La prima modifica dovrebbe intervenire su uno dei punti più caldi dell'intera normativa sugli appalti: l'articolo 80 che disciplina le cause di esclusione dalle gare già più volte ritoccato dal 2016 a oggi. A entrare in scena in questo caso è l'obbligo per le stazioni appaltanti di estrarre il cartellino rosso di fronte alle imprese trovate in fallo sul fronte del pagamento di contributi e tasse. Al momento, la norma (articolo 80, comma 4) prevede che l'esclusione debba scattare in automatico se l'impresa ha commesso «violazioni gravi» e definitivamente accertate». Per violazioni gravi si intendono irregolarità di importo superiore a cinquemila euro. Sono «definitivamente accertate» le irregolarità «contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione».

Esclusioni anche violazioni «non definitivamente accertate»

Nella lettera di messa in mora la Commissione europea ha contestato il fatto che «l'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 50/2016 non è conforme» alle direttive Ue «in quanto non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore». Insomma manca l'elemento della valutazione discrezionale che, secondo Bruxelles, le direttive Ue riconoscono alle amministrazioni e che invece in Italia si è tentato di limitare. Anche in risposta al cosiddetto fenomeno di «sciopero della firma», con schiere di funzionari restii ad assumersi responsabilità di fronte al rischio concreto di trovarsi esposti a contestazioni di danno erariale in un settore ad alto tasso di litigiosità come quello dei lavori (e servizi) pubblici italiani.

La modifica inserita nella legge europea, viene segnalato dall'agenzia, prevede allora che l'impresa possa essere esclusa anche se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'azienda non abbia ottemperato agli obblighi relativi a tasse e contributi, anche se la violazione non è stata ancora accertata in via definitiva con una sentenza o una decisione amministrativa. Resterebbe invece in piedi il vincolo relativo alla gravità della violazione, dunque l'importo minimo di cinquemila euro.

Salvo anche il paletto che impedisce l'esclusione, nel caso in cui il concorrente dimostri di aver ottemperato ai suoi obblighi - pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, o quando il debito tributario o previdenziale sia stato comunque integralmente estinto - purché l'impegno a sanare l'irregolarità o il pagamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Addio terna dei subappaltatori

Novità anche sul fronte del subappalto. La bozza di legge europeo, al momento, interviene sull'obbligo di indicare una terna di subappaltatori con l'offerta (obbligo peraltro sospeso dal decreto Sblocca-cantieri fino a fine anno), ma non sul tetto percentuale al subappalto che resterebbe dunque fissato al 30% (40% fino a fine anno sempre per effetto dello Sblocca-cantieri).

Le nuove disposizioni «si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge – si legge – nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi».